

DELIBERA N. 130/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 5
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA DELIBERA N.
90/24/CONS NEL PERIODO DI MONITORAGGIO DEL PLURALISMO
POLITICO 28 APRILE-11 MAGGIO 2024
(Tg1, Tg2, Tg3, Rainews)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito, Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante

“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Parlamento europeo indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*, approvata nella seduta del 9 aprile 2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i predetti criteri sono stati definiti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private, rispettivamente, con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 aprile 2024 e con la deliberazione dell’Autorità n.90/24/CONS;

RILEVATO inoltre che, a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti

di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 90/24/CONS stabilisce che i programmi di informazione (i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, ivi comprese le rassegne stampa compatibilmente con le caratteristiche specifiche del programma, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*. In particolare, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione a tali principi *“considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare, non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali”*;

CONSIDERATO che l'art.4 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 9 aprile 2024 stabilisce che *“i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza equilibrata anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*. In particolare *“i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il*

ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale”;

CONSIDERATO che l’art. 8 della delibera n. 90/24/CONS prevede che ogni settimana l’Autorità trasmette alle emittenti radiotelevisive, in modalità elettronica a un punto di contatto appositamente individuato dall’emittente, i dati del monitoraggio del pluralismo segnalando altresì l’evidenza di eventuali criticità riscontrate, con l’indicazione delle norme che risultano violate, e invitando le emittenti a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni in merito; che l’Autorità procede alla verifica del rispetto del pluralismo su base quattordicinale, nella prima fase della campagna, fino alla pubblicazione delle candidature, e su base settimanale, nella seconda fase, fino alla chiusura della campagna elettorale;

CONSIDERATO altresì che l’art. 8 della delibera n. 90/24/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento dei soggetti politici nella programmazione informativa ricondotta alla responsabilità di testate editoriali. In particolare, l’Autorità verifica i tempi di parola fruiti da ciascun soggetto politico e valuta, quale criterio sussidiario, anche il tempo di antenna fruito da ciascun soggetto politico, tenendo altresì conto dell’agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari in relazione, tra l’altro, alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici; l’Autorità può valutare altresì il *format* e la periodicità di determinati programmi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 della delibera n. 90/24/CONS, i suddetti tempi sono valutati tenendo conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in proporzione al numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione pur non essendo regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha più volte ribadito (da ultimo con le sentenze n. 545 e n. 549 del 2023) che l'Autorità, nel valutare l'equilibrio fra i soggetti politici, deve tenere conto della programmazione informativa nel suo complesso: *“Vanno considerati i programmi informativi complessivamente offerti, in quanto questi ultimi assumono un connotato informativo e sono caratterizzati da una costante e completa partecipazione di soggetti politici, in termini anche di maggior impatto e rilievo stante l'ampio spazio di parola concesso; da ciò ne consegue che, nel perseguimento proprio dei fini di par condicio indicati dalla normativa primaria, va condivisa la valutazione del Tar nel senso di ritenere perseguito il richiesto riequilibrio attraverso il riferimento ai programmi complessivamente offerti. Ciò anche in considerazione dei tempi ristretti indicati, in coerenza con la fase elettorale e con le finalità predette”*;

CONSIDERATO che, al fine di agevolare le emittenti nella condotta conformativa, pur considerando la programmazione informativa delle emittenti nel suo complesso, è stato opportuno evidenziare nell'atto di contestazione le tre tipologie di programmi di informazione, ovverosia i notiziari, i programmi ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica di ciascun canale con cadenza quotidiana o trasmessi più di una volta alla settimana, e i programmi ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica di ciascun canale con cadenza settimanale;

CONSIDERATO che i tempi di parola fruiti dai soggetti politici sono riparametrati ai sensi dell'art. 8, comma 5, della citata delibera n. 90/24/CONS, e ai sensi dell'art.4 commi 5 e 5-bis della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza del 9 aprile 2024, ovverosia alla luce della visibilità, calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna emittente nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato;

CONSIDERATI congrui e automaticamente non soggetti ad alcun addebito, ai fini dell'individuazione del valore presuntivo, gli scostamenti minimi e massimi in valore percentuale con una soglia di tolleranza non superiore al 15% rispetto ai valori di riferimento, calcolati ai sensi dell'art. 8, comma 4 della delibera n. 90/24/CONS e ritenuti fisiologici per ciascun soggetto politico, sempre che tale soglia di tolleranza non superi il 10% nell'arco di due periodi di misurazione, come rappresentato nella tabella trasmessa alle emittenti contestualmente alla pubblicazione della predetta delibera;

TENUTO CONTO dei criteri di valutazione indicati all'articolo 9 della delibera n. 90/24/CONS;

VISTA la comunicazione del 13 maggio 2024 (prot. n. 0131359) con cui l'Autorità ha trasmesso i dati di monitoraggio e ha contestato alla Società la presunta violazione dei

principi e delle disposizioni in materia di informazione nei notiziari e nei programmi informativi diffusi dalle emittenti Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rainews nel periodo 28 aprile -11 maggio 2024 (settimane 3-4) per non aver assicurato la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri previsti dall'art. 9 della delibera n. 90/24/CONS, invitando la medesima società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000, a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni;

VISTA la nota del 14 maggio 2024 (prot. n. 0132866) con la quale la società Rai ha trasmesso le proprie controdeduzioni rilevando in sintesi quanto segue:

- La nota di contestazione in riscontro è basata esclusivamente su indicatori di tipo numerico, rappresentati nelle tabelle di monitoraggio per il periodo 28 aprile- 11 maggio 2024. La contestazione appare priva di qualsivoglia valutazione sostanziale sulla qualità dell'informazione proposta dalle testate giornalistiche della scrivente Società, sull'apertura alle diverse opzioni culturali e politiche che animano il dibattito pubblico, sulla completezza, sull'imparzialità e sulla lealtà dell'attività informativa, sulla rispondenza alle esigenze dell'attualità e della cronaca, come previsto dagli articoli 21 della Costituzione, 1, comma 5 della legge 515/1993, 2, comma 2 e 5 della Legge 28/2000, secondo la lettura proposta dalla Corte Costituzionale e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa;
- l'azienda sta effettuando un tempestivo quotidiano approfondito monitoraggio sia attraverso l'Osservatorio di Pavia, sia attraverso unità specifiche di rilevazione costituite all'interno di ciascuna testata, con strumenti informatici predisposti appositamente, che includono tutti i parametri fissati dal Regolamento dell'Autorità;
- dall'esame dei risultati delle seconde due settimane di monitoraggio emerge che tutta l'attività istruita con così breve preavviso abbia consentito di raggiungere risultati di notevole equilibrio, soprattutto nei notiziari; anche nelle trasmissioni ricondotte gli scarti registrati sono in termini di secondi, a parte alcuni singoli scostamenti derivanti da situazioni contingenti;
- la RAI ha messo in evidenza all'Autorità scostamenti e difformità di rilevazioni anche significative tra i dati di GECA Italia da un lato, e quelli dell'Osservatorio di Pavia e delle redazioni dall'altro; questo, sia nei programmi di approfondimento, sia nei telegiornali. In particolare, per i programmi di approfondimento, intervengono nella rilevazione sia elementi di natura soggettiva (come la valutazione delle sovrapposizioni di voci) che rendono ulteriormente difficile la corrispondenza tra monitoraggio di controllo e monitoraggio interno e, di conseguenza, il tentativo di rispettare il dettato del Regolamento dell'Autorità; sia il format dei programmi, come nel caso di Report, in cui i tempi in voce dei soggetti politici sono inseriti in inchieste giornalistiche e non in contesti di comunicazione politica;
- per quanto riguarda i programmi di approfondimento, infatti, la struttura comunicativa impostata sul dibattito e sul confronto di idee rende in molti casi

difficile il rigido rispetto delle quote di tempo in voce: se la modalità comunicativa della politica nei Notiziari, completamente mediata dal giornalista, rende agevole il controllo sull'aspetto quantitativo dei sonori dei soggetti politici, la natura fluida e controversale dei dibattiti di approfondimento rende praticamente impossibile un rigido controllo sui tempi. Dal momento che anche il Regolamento indica nei format dei programmi un possibile elemento alla luce del quale valutare il rispetto della par condicio, si esprime l'auspicio che nel caso dei programmi di approfondimento questo aspetto strutturale (è, per esempio, il caso di Report) venga tenuto in debito conto;

- per quanto riguarda gli scostamenti di Rainews, evidentemente, la nuova normativa è stata particolarmente impattante; nonostante questo, il canale è costantemente impegnato a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per raggiungere una situazione di distribuzione di tempi ottemperanti le disposizioni dell'Autorità;
- alcuni scostamenti, come quello rilevato per il M5s nelle ricondotte giornaliere del TG1, derivano dal tentativo di riequilibrare situazioni segnalate nel precedente periodo di monitoraggio. Altri, la sottorappresentazione di FDI per le ricondotte settimanali del TG3, derivano dal format di programma di inchiesta e non di informazione politica di Report, che, a causa della fascia di messa in onda, ha il maggiore impatto sui dati del periodo;
- ad ogni modo, gli scostamenti risultano molto modesti in valore assoluto, e si auspica che il consiglio tenga in considerazione sia il tentativo di ottemperare alle disposizioni dell'Autorità sia l'entità modesta - in termini di secondi - degli scarti rilevati;
- il Tg2 è costantemente impegnato a garantire il rispetto delle norme a tutela del pluralismo, della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche attraverso la verifica quotidiana e puntuale dei tempi di parola fruiti da ogni soggetto sia nelle edizioni del telegiornale, sia nelle trasmissioni realizzate dalla testata che in quelle ricondotte. La testata svolge quotidianamente una scrupolosa attività di monitoraggio del tempo di parola di ogni edizione del tg e delle varie trasmissioni secondo le regole che ci sono state fornite dall'Autorità, allo scopo di mantenere le singole forze politiche nel range previsto. Nelle rilevazioni del periodo 28 aprile-11 maggio, vengono evidenziati, esclusivamente nella tabella relativa ai programmi extra tg, lievi scostamenti in eccesso o in difetto, nell'ordine dello zero virgola, per quanto riguarda alcuni piccoli partiti. In questo caso a causa della oggettiva impossibilità di procedere ad un riallineamento con precisione millimetrica all'interno di un programma in diretta vista la lievissima entità tenuto anche conto delle considerazioni informali acquisite dai vostri uffici - si è scelto di correggere questi minimi scostamenti nelle varie edizioni del telegiornale, riuscendo a rientrare perfettamente nel range previsto dall'Autorità, come dimostra la tabella complessiva che riguarda tutta l'attività della testata;

- per quanto riguarda il Tg3 in merito alla sovrastima della lista Civici d'Italia – Noi Moderati, sono stati considerati nel conteggio anche pochi secondi (nelle diverse edizioni del telegiornale) della voce del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Si tratta in realtà di una brevissima battuta del presidente Toti raccolta mentre era diretto alla caserma della Guardia di finanza dopo la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare. Si tratta, appunto, di pochi secondi che rispondono, nella prospettiva della testata, all'esercizio del diritto di cronaca e che non inficiano l'aderenza della condotta del tg alle indicazioni della delibera Agcom, non avendo a che fare con il dibattito politico della campagna elettorale;
- su RAINews gli scostamenti risultano in valore assoluto di entità minime, mentre la sottostima di Forza Italia sempre sotto l'1% dipende anche dal riequilibrio delle prime due settimane dove era invece sovrastimato;
- i programmi di informazione e approfondimento a cadenza quotidiana di Rai Uno e Rai Tre si configurano, in particolare, all'interno del genere dei rotocalchi e dei talk show politici, come format in cui si alternano brevi servizi, interviste e dibattiti tra personalità del mondo politico, sociale e culturale. La struttura comunicativa che caratterizza questo genere di programmi rende particolarmente complessa una rigida gestione e un'esatta verifica dei tempi di parola, a causa, principalmente, della natura fluida dei dibattiti in studio e di spazi di discussione che vedono spesso il confronto tra il conduttore e una pluralità di soggetti; in questo quadro, appaiono quindi fisiologici alla struttura stessa di questi programmi dei leggeri scostamenti dai margini previsti. In particolare, rispetto ai valori indicati nella tabella nel periodo che va dal 28/04/2024 al 11/05/2024, si desidera inoltre evidenziare che alcune stime percentuali - in positivo e in negativo - sono, in prima analisi, il frutto di riequilibri effettuati nel periodo in oggetto rispetto a leggeri scostamenti riscontrati nelle precedenti due settimane di verifica;
- a ciò, si aggiungono alcuni rilevanti fatti di cronaca e attualità (non attinenti alla campagna elettorale) che, nell'influenzare notevolmente l'agenda politica e istituzionale del periodo, hanno anche avuto un impatto sulle stime percentuali relative ad alcune forze politiche;
- i programmi di informazione e approfondimento settimanali di Rai Tre si configurano, in particolare, all'interno di diversi generi, quali magazine, talk show politici e programmi d'inchiesta. Ogni genere di programma è caratterizzato da una peculiare struttura comunicativa. Da una parte, ci sono magazine e talk show, format in cui appare complessa una rigida gestione e un'esatta verifica dei tempi di parola a causa della fluidità dei dibattiti in studio e degli spazi di discussione che vedono spesso il confronto tra il conduttore e una pluralità di soggetti; dall'altra parte, i programmi di inchiesta giornalistica, caratterizzati da una serie di lunghi servizi che, pur rendendo agevole la verifica dei tempi di parola, non sempre tuttavia possono determinare a priori un esatto equilibrio o un'utile rappresentazione dei soggetti politici e istituzionali oggetto d'inchiesta (ovvero i tempi di parola fanno riferimento esclusivamente ai fatti oggetto delle inchieste);

in particolare, rispetto ai valori indicati nella tabella nel periodo che va dal 28/04/2024 al 11/05/2024, si desidera evidenziare che le stime percentuali più distanti dai margini di riferimento - in positivo e in negativo – sono state determinate in primis proprio dalle più recenti puntate di un programma d'inchiesta che, tra le altre cose, all'interno del periodo di riferimento, è in onda anche in replica in un'altra fascia d'ascolto;

- sempre alle stesse stime percentuali, ha inoltre contribuito il riequilibrio effettuato nel periodo in oggetto da un magazine pomeridiano, rispetto a leggeri scostamenti che erano stati riscontrati nelle precedenti due settimane di verifica (il programma, in particolare, è andato in onda sabato 27 aprile, ultimo giorno della precedente rilevazione bisettimanale e, in seguito, sabato 4 e 11 maggio);
- per i motivi sopraesposti, considerando che l'attuale Regolamento tiene nell'opportuna considerazione criteri di valutazione quali il format, il confezionamento dell'informazione, le tipologie di intervento, la periodicità e così via, si auspica che l'Autorità possa anche tenere conto delle difficoltà applicative nei vari ambiti editoriali di alcune disposizioni, emerse, in particolare, nella fase di avvio. Elementi di complessità che, comunque, non impediranno alla direzione approfondimento di continuare a dare, attraverso la nostra intera programmazione, concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza.

RITENUTE accoglibili le osservazioni presentate dalla società Rai-Radiotelevisione italiana con riferimento all'applicabilità dell'art. 9, co. 7, lett. a) e b), della delibera n. 90/24/CONS al caso di specie;

RITENUTO, pertanto, di poter considerare le anomalie riscontrate non rilevanti ai fini dell'adozione di eventuali misure di riequilibrio, in applicazione dei criteri e parametri recati dalla delibera n. 90/24/CONS, fermo restando la riserva di valutare in prosieguo gli eventuali scostamenti che si determineranno, in particolare ove gli stessi saranno a svantaggio delle medesime forze politiche;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. con riferimento alla verifica del rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di informazione nel periodo di monitoraggio 28 aprile – 11 maggio 2024.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro

sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità all'indirizzo: www.agcom.it.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba